



DELIBERAZIONE N° 1447
SEDUTA DEL 28 NOV. 2014

POLITICHE DI SVILUPPO,
LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA

DIPARTIMENTO

OGGETTO DGR 1106/2014 - Approvazione Avviso Pubblico: INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE STABILE IN BASILICATA" - Integrazioni

ASSESSORE DIPARTIMENTO

Relatore **POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO,
FORMAZIONE E RICERCA**

La Giunta, riunitasi il giorno **28 NOV. 2014** alle ore **9,15** nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1.	Maurizio Marcello PITTELLA Presidente	X	
2.	Flavia FRANCONI Vice Presidente	X	
3.	Aldo BERLINGUER Componente		X
4.	Raffaele LIBERALI Componente	X	
5.	Michele OTTATI Componente	X	

Segretario: avv. Donato DEL CORSO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto,
secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° **9** pagine compreso il frontespizio
e di N° **1** allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____ per € _____

Assunto impegno contabile N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____

Esercizio _____ per € _____

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione integrale per estratto

LA GIUNTA REGIONALE

- VISTO il D.Lgs. n.165/2001 concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTA la Legge Regionale 2 marzo 1996 n.12, recante "Riforma dell'organizzazione regionale" e ss.mm. ed ii.;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n 11 del 13 gennaio 1998 di individuazione degli atti rientranti in via generale nella competenza della Giunta regionale;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 19 febbraio 2014, n.227 "Denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta regionale";
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 19 febbraio 2014, n.233 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 10 giugno 2014, n.693 "Ridefinizione numero e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali, Presidenza della Giunta e Giunta regionale. Modifica parziale Deliberazione della Giunta regionale n.227/14";
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 10 giugno 2014, n.694 "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati";
- VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale del 10 giugno 2014, nn.695 e 696, con le quali sono stati conferiti gli incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei Dipartimenti regionali dell'Area Istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale ;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.539 del 23 aprile 2008 di disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta e di avvio del sistema informativo di gestione dei provvedimenti amministrativi;
- VISTA la Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, approvata dalla Commissione Europea il 3 marzo 2010 COM(2010) 2020;
- VISTO il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- VISTO il Regolamento (UE) N. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

- VISTA la proposta di Accordo di partenariato 2014-2020 approvata dal CIPE il 18 Aprile 2014 e trasmessa dal Governo italiano alla Commissione europea il 22 aprile 2014, che definisce la strategia italiana, le priorità e le modalità di impiego dei fondi SIE al fine di perseguire la strategia Europa 2020;
- VISTA la D.G.R. n. 926 del 21 luglio 2014 recante la proposta di Programma Operativo FSE Basilicata 2014-2020, trasmesso alla Commissione il 22 luglio 2014;
- VISTO il Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e nel suo Allegato I contiene la definizione delle microimprese, piccole imprese e medie imprese;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» ;
- VISTA la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in materia di tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei programmi operativi nazionali;
- VISTA la Legge Regionale n. 8 del 30 aprile 2014 "Legge di Stabilità regionale 2014" e, in particolare, l'art. 21 che ha istituito, in via sperimentale, per gli anni 2014 e 2015 un Fondo per l'occupazione destinando la somma di € 5.000.000,00 per l'assunzione di nuovi lavoratori e per la trasformazione dei contratti atipici e/o a tempo determinato in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato al fine di favorire occupazione stabile sul territorio regionale e contenere gli effetti della crisi sul tessuto economico e sociale;
- PRESO ATTO che, ai sensi dello stesso art. 21, comma 2, la dotazione complessiva del Fondo potrà essere ulteriormente incrementata con risorse rinvenienti dalle azioni di riprogrammazione del PO FSE Basilicata 2007/2013 e da ulteriori disponibilità finanziarie che dovessero realizzarsi anche a valere sulla nuova programmazione FSE 2014-2020, compatibilmente con le disposizioni comunitarie in materia;
- CONSIDERATO che gli obiettivi perseguiti con l'istituzione del predetto Fondo sono:
- favorire l'occupazione stabile sul territorio regionale, contrastando la precarietà e la discontinuità lavorativa al fine di ridurre la disparità sociale e migliorare il livello di benessere della società lucana;
 - ridurre la disoccupazione di lunga durata e sostenere l'inserimento lavorativo dei soggetti disoccupati e/o inoccupati nelle imprese operanti in Basilicata;
- VISTA la D.G.R. n. 1106 del 16 settembre 2014 che approva l'Avviso elaborato in attuazione delle previsioni contenute all'Art. 21, comma 7, della citata Legge Regionale n.8/2014, prevedendo l'erogazione di contributi a favore di imprese beneficiarie:
- a. per l'assunzione di uno o più lavoratori svantaggiati a tempo indeterminato full-time o part-time;

per la trasformazione dei contratti a termine in contratti di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di uno o più lavoratori svantaggiati;

PRESO ATTO che l'Avviso approvato, tra l'altro, stabilisce gli elementi di ammissibilità dei contributi alla normativa comunitaria in materia di Aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE;

VISTA la nota n. 181746/15AG del 10 novembre 2014 con la quale l'Autorità di Gestione del FSE della regione Basilicata 2007/2013 e 2014/2020, nei casi di incentivi alle trasformazioni di rapporti di lavoro, fa rilevare l'assenza nei destinatari del requisito di soggetto molto svantaggiato, come definito all'art. 2 del Reg (UE) n. 651/2014;

RILEVATO a riguardo, che anche nei casi di trasformazione dei contratti a termine o della stabilizzazione di contratti atipici in contratti di lavoro a tempo pieno e indeterminato - se il reddito annuo da lavoro risulta inferiore al limite annuale di reddito esente da imposizione fiscale - il lavoratore può aver conservato, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs n. 181/2000, lo stato di disoccupazione per 24 mesi e quindi possedere il requisito di soggetto molto svantaggiato;

DATO ATTO tuttavia, che l'indicazione dei destinatari operata dall' art 21 della Legge Regionale n. 8 del 30 aprile 2014 e ripresa all'art. 4 dell'Avviso "Incentivi per l'occupazione stabile in Basilicata", approvato con D.G.R. n. 1106/2014, pubblicato sul BUR del 1° ottobre ed efficace dal 16 ottobre 2014, potrebbe aver generato nelle imprese titolate a richiedere l'aiuto una legittima aspettativa sull'ammissibilità del contributo in qualsiasi caso di trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un precedente rapporto di lavoro, a prescindere dal mantenimento o meno da parte del lavoratore interessato alla trasformazione dello stato di disoccupazione per almeno 24 mesi e, quindi, dal possesso o meno del lavoratore stesso della qualità di soggetto molto svantaggiato;

PRESO ATTO che l' Avviso in questione intende attivare prioritariamente aiuti in esenzione sia per nuove assunzioni sia per trasformazioni di rapporti di lavoro a termine o atipici in rapporti a tempo pieno e indeterminato, sempre che i lavoratori interessati siano soggetti inoccupati o disoccupati da almeno 24 mesi, rientranti nella categoria dei soggetti molto svantaggiati di cui all'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014,

PRESO ATTO che sono esclusi dal campo di applicazione del Reg.(UE) n.651/2014 gli incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro relativi a lavoratori che non rientrano nella categoria dei soggetti molto svantaggiati;

PRESO ATTO che, in ogni caso, incentivare l'operazione di trasformazione dei contratti a termine in contratti di lavoro a tempo pieno ed indeterminato concorre all'obiettivo di favorire l'occupazione stabile in Basilicata attraverso il contrasto della precarietà e alla discontinuità lavorativa;

PRESO ATTO che gli incentivi alla trasformazione di contratti di lavoro a termine o per la stabilizzazione di contratti atipici in contratti di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, relativi a lavoratori che non rientrano nella categoria dei soggetti molto svantaggiati possono essere configurati come aiuti in regime di "de minimis";

CONSIDERATA l' opportunità, per esigenze di coerenza logica e di sistema connesse all' obiettivo richiamato, di integrare l' A.P., approvato con la D.G.R.

ACQUISITO

RITENUTO

n.1106/2014 prevedendo - in alternativa agli aiuti in esenzione - il ricorso al regime di aiuti in de minimis, ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013, nei soli casi in cui è verificata d'ufficio l'assenza del requisito di conservazione dello stato di disoccupazione da almeno 24 mesi in capo al lavoratore interessato dalla trasformazione dei contratti di lavoro a termine o atipici in contratti di lavoro a tempo pieno ed indeterminato;

a riguardo il parere positivo dell'AdG del FSE della Regione Basilicata 2007/2013 e 2014/2020;

di dover modificare in coerenza con la disciplina dei regimi di aiuto di cui al Reg (UE) n. 651/2014 e al Regolamento (UE) n. 1407/2013, l'Avviso Pubblico "Interventi per la creazione di occupazione stabile in Basilicata", approvato con D.G.R. n.1106/2014 integrandone i contenuti e, in particolare, inserendo in "Premesse Normative", lettera j) e lettera m), i seguenti riferimenti:

j) la definizione di soggetto molto svantaggiato di cui all'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 sopra richiamato;

m) il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

✓ aggiungendo all' articolo. 3 "Risorse finanziarie e regime di aiuto", il punto 4:

4. In alternativa al regime di aiuti in esenzione, i contributi erogati ai sensi del successivo art.4, comma 1, lettera b, per la trasformazione di rapporti di lavoro possono configurarsi come aiuti "de minimis" ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», negli specifici casi determinati dalle caratteristiche dei destinatari, come individuate dal successivo art. 6, comma 3.

✓ aggiungendo all'articolo 6 "Destinatari", lettera b), terza linea, dopo la parola Avviso, le parole:

che, sulla base della vigente normativa, consenta la conservazione o la sospensione dello stato di disoccupazione⁶ che, alla data della trasformazione, deve risultare di durata pari ad almeno 24 mesi.

e riportando in calce allo stesso articolo la nota n. 6:

⁶In materia di conservazione e sospensione dello stato di disoccupazione si rinvia all'art. 4 del D.lgs. n. 181/2000 e alla D.G.R. n. 44/2014 di recepimento delle Linee guida nazionali per la regolarizzazione e la gestione dello stato di disoccupazione. Ai sensi della richiamata normativa: lo stato di disoccupazione si conserva a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione (euro 8.000 lavoro subordinato o parasubordinato e 4.800 se autonomo). Lo stato di disoccupazione si sospende in caso di accettazione di un'offerta di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi da cui derivi un reddito annuo superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.

✓ aggiungendo all'articolo 6 "Destinatari", il punto 3:

3. Nei casi di richiesta di incentivo per trasformazione di contratti di lavoro (TS), qualora, in esito agli accertamenti d'ufficio, il lavoratore non risulti disoccupato da almeno 24 mesi ai sensi della vigente normativa, il contributo è riconoscibile in regime di de minimis (sempre nei limiti del 50% del costo salariale lordo). Al beneficiario che sia ammesso a finanziamento è richiesta, in tali casi, la presentazione della dichiarazione di aiuti "de minimis" ai sensi del successivo art. 10, comma 7, lettera c.

✓ inserendo all'articolo 8 "Divieto di cumulo, decadenza e revoca", punto 1, lettera a), primo capoverso, le parole:

per quelli concessi a qualsiasi titolo,

✓ inserendo all'articolo 8, "Divieto di cumulo, decadenza e revoca", punto 1, lettera b), primo capoverso, le parole:

solo per quelli concessi a titolo di aiuto di Stato in regime di esenzione

✓ aggiungendo all'articolo 10 "Ammissibilità ed esiti delle istruttorie", punto 7, la lettera c):

e) nei soli casi di contributi concessi a titolo di de minimis come individuati all'art. 6, comma 3, dichiarazione relativa all'importo di aiuti ricevuti a titolo di "de minimis" negli ultimi tre anni, secondo il modello unito alla comunicazione di ammissione a finanziamento.

RITENUTO

di confermare per le restanti parti il testo previgente approvato con la D.G.R. n.1106/2014;

RITENUTO

di dover approvare il testo modificato dell'Avviso Pubblico "Interventi per la creazione di occupazione stabile in Basilicata" con le su riportate integrazioni, così come è contenuto nell'Allegato 1, unito quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento e che sostituisce il testo dell'A.P. approvato con la D.G.R. n. 1106/2014;

DATO ATTO

che la valutazione di ammissibilità delle domande presentate a decorrere dal 16 ottobre 2014, a valere sull' Avviso "Interventi per la creazione di occupazione stabile in Basilicata" approvato con la D.G.R. n. 1106/2014 e modificato con il presente provvedimento, è successiva all'approvazione delle integrazioni apportate al predetto Avviso Pubblico;

DATO ATTO

che le modifiche apportate all'Avviso citato, tutte relative al regime di aiuti configurabile, hanno effetto rispetto:
alle domande già presentate a valere sul richiamato Avviso Pubblico o che verranno presentate prima della pubblicazione del presente provvedimento sul BUR;

alle domande presentate a valere sul richiamato Avviso Pubblico successivamente alla pubblicazione del presente provvedimento sul BUR ed entro i termini individuati dalla D.G.R. n. 1106/2014;

Tutto ciò premesso, su proposta dell'Assessore alle Politiche di Sviluppo, Formazione, Lavoro e Ricerca, ad unanimità di voti;

DELIBERA

1. di dover modificare in coerenza con la disciplina dei regimi di aiuto di cui al Reg (UE) n. 651/2014 e al Regolamento (UE) n. 1407/2013, l'Avviso Pubblico "Interventi per la creazione di occupazione stabile in Basilicata", approvato con DGR n.1106/2014 integrandone i contenuti e, in particolare,

- aggiungendo in "Premesse Normative", lettera j) e lettera m), i seguenti riferimenti:

j) la definizione di soggetto molto svantaggiato di cui all'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 sopra richiamato;

m) il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

- inserendo all' articolo. 3 "Risorse finanziarie e regime di aiuto", il punto 4:

4. In alternativa al regime di aiuti in esenzione, i contributi erogati ai sensi del successivo art 4, comma 1, lettera b, per la trasformazione di rapporti di lavoro possono configurarsi come aiuti "de minimis" ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», negli specifici casi determinati dalle caratteristiche dei destinatari, come individuate dal successivo art. 6, comma 3.

- aggiungendo all'articolo 6 "Destinatari", lettera b), terza alinea, dopo la parola Avviso, le parole:
che, sulla base della vigente normativa, consenta la conservazione o la sospensione dello stato di disoccupazione⁶ che, alla data della trasformazione, deve risultare di durata pari ad almeno 24 mesi.

e riportando in calce allo stesso articolo, la nota n. 6:

⁶In materia di conservazione e sospensione dello stato di sospensione si rinvia all'art. 4 del D.lgs. n. 181/2000 e alla D.G.R. n. 44/2014 di recepimento delle Linee guida nazionali per la regolarizzazione e la gestione dello stato di disoccupazione. Ai sensi della richiamata normativa: lo stato di disoccupazione si conserva a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione (euro 8.000 lavoro subordinato o parasubordinato e 4.800 se autonomo). Lo stato di disoccupazione si sospende in caso di accettazione di un'offerta di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi da cui derivi un reddito annuo superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.

- aggiungendo all'articolo 6 "Destinatari", il punto 3:

3. *Nei casi di richiesta di incentivo per trasformazione di contratti di lavoro (TS), qualora, in esito agli accertamenti d'ufficio, il lavoratore non risulti disoccupato da almeno 24 mesi ai sensi della vigente normativa, il contributo è riconoscibile in regime di de minimis (sempre nei limiti del 50% del costo salariale lordo). Al beneficiario che sia ammesso a finanziamento è richiesta, in tali casi, la presentazione della dichiarazione di aiuti "de minimis" ai sensi del successivo art. 10, comma 7, lettera c.*

- inserendo all'articolo 8 "Divieto di cumulo, decadenza e revoca", punto 1, lettera a), primo capoverso, le parole:

per quelli concessi a qualsiasi titolo,

- inserendo all'articolo 8, "Divieto di cumulo, decadenza e revoca", punto 1, lettera b), primo capoverso, le parole:

solo per quelli concessi a titolo di aiuto di Stato in regime di esenzione

- aggiungendo all'articolo 10 "Ammissibilità ed esiti delle istruttorie", punto 7, la lettera c):

c) nei soli casi di contributi concessi a titolo di de minimis come individuati all'art. 6, comma 3, dichiarazione relativa all'importo di aiuti ricevuti a titolo di "de minimis" negli ultimi tre anni, secondo il modello unito alla comunicazione di ammissione a finanziamento.

confermando per le restanti parti il testo previgente approvato con la D.G.R. n.1106/2014;

2. di approvare il testo modificato dell'Avviso Pubblico, "Interventi per la creazione di occupazione stabile in Basilicata", con le su menzionate integrazioni, così come contenuto nell'Allegato 1, unito al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che sostituisce quello approvato con la D.G.R. n. 1106/2014;

3. di dare atto che la valutazione di ammissibilità delle domande candidate è successiva all'approvazione del presente provvedimento;


4. di dare atto che le modifiche apportate all'Avviso citato, tutte relative al regime di aiuti configurabile, hanno effetto rispetto:

✓ alle domande già presentate a valere sul richiamato Avviso Pubblico o che verranno presentate prima della pubblicazione del presente provvedimento sul BUR;

✓ alle domande presentate a valere sul richiamato Avviso Pubblico successivamente alla pubblicazione del presente provvedimento sul BUR ed entro i termini individuati dalla D.G.R. n. 1106/2014;


5. di demandare al competente Ufficio Politiche del Lavoro l'adozione dei provvedimenti amministrativi conseguenti;
6. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento e dell'unito Avviso sul BUR della Basilicata e sul sito ufficiale della Regione all'indirizzo www.regione.basilicata.it nonché di rendere disponibile tutta la documentazione all'URP del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca;

L'ISTRUTTORE


(dr.ssa Assunta Geraldì)

IL RESPONSABILE P.O.

IL DIRIGENTE


(dr.ssa Maria Rosaria Sabia)

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



REGIONE BASILICATA

REGIONE BASILICATA
Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca

AVVISO PUBBLICO

**INTERVENTI PER LA CREAZIONE
DI OCCUPAZIONE STABILE IN BASILICATA**

INTEGRAZIONI
Al testo approvato con D.G.R. 1106/2014

Sommario

Premesse Normative	3
Art. 1. Obiettivi dell'avviso.....	4
Art. 2. Definizioni.....	4
Art. 3. Risorse finanziarie e regime di aiuto.....	7
Art. 4. Tipologie di intervento.....	8
Art. 5. Requisiti dei beneficiari	8
Art. 6. Destinatari	10
Art. 7. Modalità di concessione del contributo.....	11
Art. 8. Divieto di cumulo, decadenza e revoca.....	12
Art. 9. Modalità e termine di presentazione della domanda.....	13
Art. 10. Ammissibilità ed esiti delle istruttorie	15
Art. 11. Modalità di erogazione del contributo	17
Art. 12. Obblighi del soggetto beneficiario	18
Art. 13. Revoca del contributo	20
Art. 14. Adempimenti relativi alla comunicazione, pubblicità e informazione	21
Art. 15. Unità organizzativa responsabile del procedimento	21
Art. 16. Controlli e sanzioni.....	21
Art. 17. Tutela e privacy.....	21
Art. 18. Rinvio.....	22



Premesse normative

Il presente Avviso Pubblico è adottato in coerenza con le fonti normative ed i documenti programmatici di seguito indicati:

- a) la Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, approvata dalla Commissione Europea il 3 marzo 2010 COM(2010) 2020;
- b) il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- c) il Regolamento (UE) N. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- d) la proposta di Accordo di partenariato 2014-2020 approvata dal CIPE il 18 Aprile 2014 e trasmessa dal Governo italiano alla Commissione europea il 22 aprile 2014, che definisce la strategia italiana, le priorità e le modalità di impiego dei fondi SIE al fine di perseguire la strategia Europa 2020;
- e) la D.G.R. n. 926 del 21 luglio 2014 recante la proposta di Programma Operativo FSE Basilicata 2014-2020, trasmesso alla Commissione il 22 luglio 2014;
- f) il "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" approvato con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014;
- g) il Piano Regionale per l'attuazione dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani in Basilicata di cui alle DGR NN. 497/2014 e 631/2014;
- h) il Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- i) la definizione delle microimprese, piccole imprese e medie imprese di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 sopra richiamato;
- j) la definizione di soggetto molto svantaggiato di cui all'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 sopra richiamato;
- k) la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in materia di tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei programmi operativi nazionali;



- l) la Legge Regionale n. 8 del 30 aprile 2014 "Legge di Stabilità regionale 2014" e, in particolare, l'art. 21 che ha istituito, in via sperimentale, per gli anni 2014 - 2015 un Fondo per l'occupazione per l'assunzione di nuovi lavoratori e la trasformazione dei contratti atipici e/o a tempo determinato in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato al fine di favorire occupazione stabile sul territorio regionale e contenere gli effetti della crisi sul tessuto economico e sociale.
- m) il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Art. 1 Obiettivi dell'avviso

1. Con il presente Avviso Pubblico, la Regione Basilicata, in attuazione dell'art. 21 della legge regionale n. 8 del 30 aprile 2014, intende promuovere l'occupazione stabile sul territorio regionale attraverso la concessione di un incentivo fino a **€ 10.000,00 all'anno per un massimo di due annualità**, per ogni nuovo lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato.
2. Il contributo di cui al comma 1, può essere erogato anche per la trasformazione dei contratti atipici e/o a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato dei soggetti in possesso dei requisiti stabiliti all'art. 6.
3. In particolare l'Avviso persegue le seguenti finalità:
 - a) favorire l'occupazione stabile sul territorio regionale, contrastando la precarietà e la discontinuità lavorativa al fine di ridurre la disparità sociale e migliorare il livello di benessere della società lucana;
 - b) ridurre la disoccupazione di lunga durata e sostenere l'inserimento lavorativo dei soggetti disoccupati e/o inoccupati nelle imprese operanti in Basilicata.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente avviso si intende per:

1. impresa: qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, ai sensi dell'Allegato I del Reg. (UE) N. 651/2014.

Rientrano in tale categoria:



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



REGIONE BASILICATA

- a) le imprese sotto qualsivoglia forma giuridica costituite (ditta individuale, società di persone, società di capitali, cooperative, anche sociali, consorzi, ecc.), che siano iscritte negli Albi/Registri tenuti dalle competenti C.C.I.A.A.;
 - b) i lavoratori autonomi iscritti ad Albi, Ordine o Collegi Professionali di competenza, ovvero, ove questi non fossero costituiti, che esercitano attività lavorative diverse da quelle del lavoro dipendente, caratterizzate dall'autonomia, intesa come organizzazione della propria attività con mezzi idonei al raggiungimento del risultato. Ai fini del presente Avviso, la categoria comprende anche il libero professionista;
 - c) le organizzazioni private con finalità solidaristiche iscritte al Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.) presso le competenti C.C.I.A.A.;
2. unità locale: si definisce tale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. e), del D.M. n. 359/2001, l'impianto operativo o amministrativo-gestionale, in genere ubicato in luogo diverso da quello della sede legale, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche, dotato di autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una finalità produttiva, o di una fase intermedia, quali ad esempio: laboratori, officine, stabilimenti, magazzini, depositi, uffici, negozi, filiali, agenzie, ecc.. Per l'accesso ai benefici previsti dal presente avviso l'assunzione o la trasformazione dei contratti, come di seguito definita, deve avvenire presso un'unità locale ubicata in Basilicata;
 3. soggetto beneficiario: l'impresa che riceve l'aiuto (il/i contributo/i) previsto dal presente avviso;
 4. destinatario: il lavoratore in capo al quale matura il diritto per l'impresa di ricevere l'aiuto;
 5. costo salariale: l'importo totale effettivamente sostenuto dal beneficiario dell'aiuto in relazione ai posti di lavoro interessati, che comprende: a) la retribuzione lorda come da CCNL prima delle imposte a carico dell'azienda; b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali; c) i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito;
 6. numero di dipendenti: il numero di unità di lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero dei lavoratori occupati con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato durante un anno. I lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rilevano in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate nel corso di un anno;
 7. incremento netto del numero di dipendenti: aumento di almeno una unità di lavoro-anno (ULA) del numero di dipendenti dell'unità locale dell'impresa interessata rispetto alla media occupazionale dei dodici mesi precedenti la data di assunzione del/dei lavoratore/i per il/i quale/i è richiesto il contributo. Il valore in ULA, riferito ai 12 mesi precedenti l'assunzione, sarà confrontato con il valore in ULA del giorno dell'assunzione, escluso il lavoratore



interessato. L'incremento si intende comunque realizzato qualora il posto o i posti occupati si siano resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, diverse dalle dimissioni per giusta causa, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale;

8. calcolo della media occupazionale: l'organico medio nei dodici mesi precedenti si calcola eseguendo una media aritmetica, ottenuta sommando il numero delle Unità Lavorative Annue (ULA)¹, conteggiando solo i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, in forza ogni giorno lavorativo dell'anno considerato, diviso il numero di giorni lavorativi dello stesso anno. A tal fine si precisa che:

- a) il calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese l'attività lavorativa prestata per più di 15 giorni solari;
- b) i lavoratori cessati nell'arco dei dodici mesi vanno conteggiati in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate fino alla data ultima di presenza in azienda;
- c) il lavoro dei dipendenti a tempo parziale, a prescindere dalla durata, è contabilizzato in frazioni di ULA²;
- d) i lavoratori intermittenti, ripartiti ed accessori ex D.lgs. 276/2003 non si considerano;
- e) i lavoratori assunti in sostituzione di dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto e i lavoratori in congedo per maternità non rilevano nel calcolo della media; si considerano, invece, i lavoratori assunti in sostituzione;

9. trasformazione: con tale termine si intende la conversione dei contratti di lavoro atipici e/o a termine di seguito indicati in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno:

- tempo determinato;

¹ Si riportano alcuni esempi al fine di consentire una più agevole comprensione delle modalità di computo della base occupazionale:

- A. un lavoratore a tempo pieno e indeterminato impiegato per tutti i dodici mesi del periodo da considerare vale 1 (esprimibile in vario modo secondo le necessità di computo; ad esempio, si possono effettuare rappresentazioni in dodicesimi o trecentosessantacinquesimi, per cui può valere 12/12 o 365/365);
- B. un lavoratore a tempo pieno e indeterminato, impiegato per un periodo inferiore a dodici mesi nel periodo da considerare, vale una frazione di ULA (es. se per sei mesi vale 0,5 ovvero 6/12, 182,5/365);
- C. il lavoratore *part time* è conteggiato come una frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento, ad esempio un *part-time* al 50% delle ore vale 0,5 (ovvero 6/12) nel caso in cui sia impiegato per tutti i dodici mesi del periodo da considerare.

Se, dunque, l'impresa interessata ha nel proprio organico, nei dodici mesi precedenti la data di assunzione del nuovo lavoratore, un lavoratore a tempo pieno ed indeterminato (1 ULA) e un lavoratore a tempo parziale al 50% (0,5 ULA) impiegato a tempo indeterminato per un periodo di sei mesi (0,25 ULA), e dunque una media rilevata pari a 1,25, la stessa dovrà avere, a seguito della nuova assunzione, una media pari a 2,25 ULA.

² Ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014.



- somministrazione a termine;
- collaborazione a progetto;
- collaborazione coordinata e continuativa;
- lavoro intermittente;
- inserimento lavorativo;
- apprendistato (qualora la trasformazione intervenga prima del termine del periodo di formazione).

I contratti di lavoro sopra elencati devono risultare in essere alla data del 1° maggio 2014. Nel caso di contratti instaurati successivamente alla data del 1° maggio 2014, sono ammissibili le trasformazioni dei contratti di durata pari o superiore a 6 mesi, qualora la trasformazione intervenga prima della scadenza fissata e comunque entro il 31 dicembre 2015.

Art 3 Risorse finanziarie e regime di aiuto

1. Gli interventi di cui al presente avviso sono finanziati con risorse a valere sul Fondo per l'occupazione istituito in via sperimentale per gli anni 2014 e 2015 con l'art. 21 della Legge regionale n. 8 del 30 aprile 2014, per un importo complessivo di € 5.000.000,00 iscritto al bilancio regionale al capitolo 59011 Missione 15 – Programma 3.
2. La dotazione finanziaria di cui al comma precedente può essere incrementata, con provvedimento di Giunta Regionale, di ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili a valere sul bilancio regionale, ovvero, compatibilmente con i limiti temporali di ammissibilità della spesa, a seguito delle azioni di riprogrammazione del PO FSE Basilicata 2007/2013 o a valere sul POR FSE Basilicata 2014/2020, previa valutazione della coerenza con la disciplina comunitaria vigente in materia.
3. I contributi erogati a valere sul presente avviso si configurano come aiuti di stato erogati in regime di esenzione ai sensi del Reg. (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
4. In alternativa al regime di aiuti in esenzione, i contributi erogati ai sensi del successivo art 4, comma 1, lettera b), per la trasformazione di rapporti di lavoro possono configurarsi come aiuti "de minimis" ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», negli specifici casi determinati dalle caratteristiche dei destinatari, come individuate dal successivo art. 6, comma 3.



Art. 4 Tipologie di intervento

1. Per rispondere alle predette finalità, l'Avviso Pubblico intende concedere, secondo quanto stabilito all'art. 1 del presente avviso, alle imprese operanti in Basilicata:
 - a) **contributi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato full-time o part-time** di uno o più lavoratori (codice AS);
 - b) **contributi per la trasformazione**, così come definita all'art. 2, punto 9, dei contratti atipici e/o a termine in **contratti di lavoro a tempo pieno ed indeterminato** di uno o più lavoratori (codice TS).

Art 5 Requisiti dei beneficiari

1. Possono presentare richiesta di assegnazione del contributo per l'assunzione di uno o più destinatari le imprese, così come definite all'art. 2, punto 1, che alla data di presentazione della domanda siano in possesso **a pena di inammissibilità** dei seguenti requisiti:
 - a) abbiano una unità locale, come definita all'art. 2, punto 2, nel territorio della Regione Basilicata e risultino regolarmente attive;
 - b) siano in regola con il versamento degli oneri contributivi e previdenziali;
 - c) siano in regola con gli adempimenti degli obblighi occupazionali stabiliti dalla legge n. 68/99 in materia di diritto al lavoro dei disabili;
 - d) applichino per i propri dipendenti le condizioni del CCNL di riferimento;
 - e) non si configurino come impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4, lettera c), del Reg. (UE) n. 651/2014. Per "impresa in difficoltà" si intende un'impresa che soddisfa almeno una delle condizioni previste all'art. 2, paragrafo 18, del Reg. (UE) precitato;
 - f) a carico del datore di lavoro, ovvero del legale rappresentante:
 - non sussistano, ai sensi dell'art. 9 del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007, violazioni delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell'allegato A del medesimo decreto, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi;
 - non operi nessuna delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011. In caso di associazione, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di impresa tale condizione deve sussistere in capo a tutti i soggetti individuati all'art. 85 del medesimo decreto legislativo;



- non via sia nessuna delle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. c)³ e g)⁴, del D.lgs. n. 163/2006.
2. Non hanno titolo all'assegnazione del contributo le imprese che, nei dodici mesi precedenti la data della nuova assunzione:
 - a) abbiano effettuato licenziamenti di lavoratori impiegati nella medesima mansione per la quale si attiva la nuova assunzione;
 - b) abbiano fatto ricorso agli ammortizzatori sociali e/o in deroga, fatti salvi i casi in cui la nuova assunzione sia finalizzata all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi, oppure sia effettuata presso una diversa unità produttiva.
 3. Non danno, altresì, diritto al contributo le assunzioni o le trasformazioni effettuate in violazione del diritto di precedenza alla riassunzione di altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine.
 4. Nei casi in cui la richiesta di contributo riguarda l'assunzione di più lavoratori avvenute in mesi differenti, il periodo di cui al comma 2 si calcola dalla data della prima assunzione effettuata.
 5. I requisiti prescritti sono autodichiarati dal legale rappresentante all'atto di presentazione della domanda, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con riserva di accertamento, anche a campione, del loro effettivo possesso da parte dell'Amministrazione prima dell'emanazione del provvedimento di ammissione a finanziamento. Ai sensi dell'art. 75 del richiamato decreto, e fermo restando quanto previsto dall'art. 76, l'accertamento della non veridicità di quanto dichiarato, in qualsiasi momento, comporta la decadenza, previa adozione di motivato provvedimento, dai benefici previsti dal presente avviso e dagli eventuali effetti conseguenti.

³ Ai sensi del comma 2 dell'articolo 38 del D.lgs. 163/2006, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne subite quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Al fine di non incorrere in false dichiarazioni, si suggerisce al dichiarante, come da determinazione n. 1/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, di richiedere una visura, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 313/2002, presso l'Ufficio del Casellario Giudiziale, senza efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni a lui riferite, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati di cui agli artt. 24, 25, 26, 27 e 31 del D.P.R. 313/2002.

In tal modo potrà verificare la propria situazione prima di rendere la dichiarazione ed evitare errori che potrebbero configurare una falsa dichiarazione.

⁴ Ai sensi del comma 2 dell'art. 38 del D.lgs. 163/2006, ai fini del comma 1 lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, (diecimila euro) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.



Art. 6 Destinatari

1. Sono destinatari dell'Avviso Pubblico i lavoratori che alla data di assunzione o della trasformazione, **a pena di inammissibilità della domanda di contributo**, siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) per le nuove assunzioni (codice AS)
 - siano residenti in Basilicata;
 - siano disoccupati e/o inoccupati da almeno 24 mesi⁵ la cui condizione sia certificata dall'iscrizione all'anagrafe dei lavoratori, tenuto dai Centri per l'Impiego territorialmente competenti ai sensi della normativa vigente;
 - b) per le trasformazioni dei contratti (codice TS):
 - siano residenti in Basilicata;
 - abbiano in essere un contratto atipico e/o a termine tra quelli individuati all'art. 2, punto 9, del presente Avviso, che, sulla base della vigente normativa⁶, consenta la conservazione o la sospensione dello stato di disoccupazione che, alla data della trasformazione, deve risultare di durata pari ad almeno 24 mesi.
2. I requisiti dei lavoratori sono accertati dall'amministrazione sulla base dei dati dichiarati dal legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo (soggetto beneficiario). In assenza dei requisiti prescritti in capo al lavoratore la domanda è dichiarata inammissibile.
3. Nei casi di richiesta di incentivo per trasformazione di contratti di lavoro (TS), qualora, in esito agli accertamenti d'ufficio, il lavoratore non risulti disoccupato da almeno 24 mesi ai sensi della vigente normativa, il contributo è riconoscibile in regime di de minimis (sempre nei limiti del 50% del costo salariale lordo). Al beneficiario che sia ammesso a finanziamento è richiesta, in tali casi, la presentazione della dichiarazione di aiuti "de minimis" ai sensi del successivo art. 10, comma 7, lettera c.

⁵ Per le modalità di computo della durata dello stato di disoccupazione si rinvia all'art. 2, co. 6, del D.lgs. N. 181/2000.

⁶ In materia di conservazione e sospensione dello stato di disoccupazione si rinvia all'art. 4 del D.lgs. n. 181/2000 e alla D.G.R. n. 44/2014 di recepimento delle Linee guida nazionali per la regolarizzazione e la gestione dello stato di disoccupazione. Ai sensi della richiamata normativa: lo stato di disoccupazione si conserva a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione (euro 8.000 lavoro subordinato o parasubordinato e 4.800 se autonomo). Lo stato di disoccupazione si sospende in caso di accettazione di un'offerta di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi da cui derivi un reddito annuo superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.



4. Il legale rappresentante è informato della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. 445/2000.

Art. 7 Modalità di concessione del contributo

1. Per accedere ai benefici del presente Avviso Pubblico, i soggetti beneficiari identificati all'art. 5, nel periodo compreso tra il 1° maggio 2014 e il 31 dicembre 2015, presso un'unità locale ubicata nel territorio della Regione Basilicata, devono:
 - a) avere assunto o impegnarsi ad assumere nei termini sopra indicati **con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full-time o part-time** uno o più lavoratori in possesso dei requisiti indicati all'art. 6, comma 1, lettera a);
 - b) aver effettuato la trasformazione, così come definita all'art. 2, punto 9, o impegnarsi ad effettuarla nei termini sopra indicati, dei contratti a termine in **contratti di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato** di uno o più lavoratori in possesso dei requisiti indicati all'art. 6, comma 1, lettera b).
2. Per ogni lavoratore assunto **con contratto a tempo indeterminato**, ovvero per ogni trasformazione l'Amministrazione concede all'impresa richiedente un contributo annuale fino ad un massimo di **€ 10.000,00** nei due anni successivi all'assunzione.
3. Per l'accesso ai contributi per le nuove assunzioni (Codice AS) si precisa che:
 - a) la/le assunzione/i deve/devono rappresentare un **incremento netto del numero di dipendenti**, ovvero l'**aumento di almeno una Unità di lavoro-anno** così come definito all'art. 2, punto 7, dell'impresa interessata rispetto alla media occupazionale dei dodici mesi precedenti la data di assunzione;
 - b) in caso di assunzione **a tempo parziale** il lavoratore deve essere assunto per almeno il 50% delle ore di lavoro previste dal pertinente Contratto Collettivo Nazionale. Il contributo sarà riproporzionato sulla base delle ore di lavoro prestate⁷;
 - c) l'incremento netto del numero dei dipendenti può derivare anche dalla somma di incrementi netti parziali, pertanto per poter accedere al beneficio l'impresa può assumere un lavoratore a tempo pieno o due lavoratori a tempo parziale, ciascuno nella misura di almeno il 50% delle ore previste dal pertinente CCNL.

⁷ Ad esempio, in caso di assunzione part-time al 50% delle ore di lavoro previste dal CCNL, al datore di lavoro spetterà un contributo pari al 50% del contributo massimo concedibile, ovvero di € 5.000,00 all'anno; nel caso di assunzione al 60% rispetto alle ore di lavoro previste dal CCNL spetterà un contributo pari al 60%, ovvero di € 6.000,00 all'anno, e così via.



5. Qualora al momento di presentazione della domanda, l'assunzione ovvero la trasformazione non sia ancora avvenuta, il datore di lavoro si impegna ad effettuarla **entro e non oltre 20 (venti) giorni** dalla ricezione della comunicazione di ammissione a finanziamento e a darne comunicazione all'Amministrazione nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 7, del presente avviso. In ogni caso, il termine ultimo entro il quale potrà avvenire l'assunzione ovvero la trasformazione è fissato al 31 dicembre 2015. Per effetto di tale termine, qualora l'istanza dovesse essere presentata a partire dal 1 dicembre 2015, l'assunzione/la trasformazione dovrà obbligatoriamente essere effettuata entro il 31 dicembre 2015 anche in assenza della comunicazione di ammissione a finanziamento.
6. Nei casi di cui al comma precedente il calcolo della media occupazionale dei dodici mesi precedenti deve essere comunicato all'amministrazione contestualmente alla documentazione richiesta all'art. 10, comma 7 del presente avviso.
7. La trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale che intervenga nei due anni successivi all'assunzione è ammessa solo nel caso in cui sia il lavoratore interessato a farne richiesta per iscritto al datore di lavoro e trasmessa per conoscenza all'Amministrazione regionale. In tal caso il contributo sarà ridotto in misura proporzionale alle ore di lavoro effettivamente prestate, secondo quanto stabilito al comma 4, lettera b) del presente articolo. In ogni caso la riduzione non può mai essere inferiore al 50% delle ore previste dal CCNL, pena la revoca del contributo e la restituzione degli importi eventualmente percepiti.
8. Fermi restando i limiti massimi di cui ai commi 3 e 4, lettera b), si precisa che l'intensità di aiuto non può superare il 50% dei costi ammissibili, ovvero il 50% del costo salariale lordo⁸, così come definito all'art. 2, punto 5, effettivamente sostenuto dal datore di lavoro nei 24 mesi successivi all'assunzione. Ad esempio, nel caso di assunzione di un lavoratore a tempo pieno, la somma annuale di € 10.000,00 potrà essere erogata per intero solo laddove il costo annuo lordo sostenuto dall'azienda per il lavoratore interessato sia pari ad almeno € 20.000,00.

Art. 8 Divieto di cumulo, decadenza e revoca

1. I contributi concessi a valere sul presente avviso possono essere cumulati:

⁸ Il datore di lavoro dovrà indicare, al momento di presentazione della domanda, il costo salariale annuo presunto calcolato dalla data di assunzione fino ai 12 mesi successivi (es. 1° ottobre 2014 – 30 settembre 2015). Al momento di liquidazione del saldo del contributo sarà effettuato il calcolo tra le maggiori somme indicate nella richiesta (costo salariale presunto) ed il costo salariale effettivamente sostenuto a distanza di un anno dall'assunzione, previa presentazione di idonea documentazione. **L'eventuale conguaglio opererà solo in riduzione e non anche in aumento.**



- a) per quelli concessi a qualsiasi titolo, con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili;
 - b) solo per quelli concessi a titolo di aiuto di Stato in regime di esenzione con altri aiuti di Stato in relazione agli stessi costi ammissibili – in tutto o in parte coincidenti – a condizione che tale cumulo non comporti un'intensità di aiuto superiore al 50% dei costi ammissibili, ai sensi dell'art. 32, paragrafo 6, del Reg. (UE) N. 651/2014,
2. Per la verifica dei limiti di cumulo si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 8 del Regolamento (UE) N. 651/2014.
 3. Le assunzioni devono essere conservate per un periodo minimo di due anni decorrenti dalla data di assunzione, pena la revoca del beneficio e la restituzione alla Regione Basilicata di quanto già percepito, fatti salvi i casi di licenziamento per giusta causa, dimissioni del lavoratore diverse dalle dimissioni per giusta causa o decesso del lavoratore. In tal caso, la decadenza opera a partire dal momento in cui si verifica la cessazione del rapporto di lavoro e il contributo è ridotto pro-rata di conseguenza.
 4. La conservazione del posto di lavoro è verificata rispetto all'unità locale in cui è avvenuta l'assunzione. L'eventuale trasferimento del lavoratore presso altra unità locale è ammesso solo nel caso in cui la nuova sede sia ubicata all'interno del territorio della Regione Basilicata.

Art. 9 Modalità e termine di presentazione della domanda

1. Le domande di contributo possono essere presentate **esclusivamente online** compilando il "formulario di domanda" disponibile sul portale istituzionale della Regione Basilicata <http://www.regione.basilicata.it/> → sez. Pubblicità legale → Avvisi e Bandi, **a partire dalle ore 09,00 del quindicesimo giorno successivo** a quello di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. Qualora tale data ricada in un giorno festivo il termine di apertura delle candidature è spostato **alle ore 9,00** del primo giorno lavorativo utile.
2. Per la compilazione della domanda è necessario che il legale rappresentante dell'impresa sia in possesso di firma digitale e di una casella di posta elettronica certificata attiva alla quale intende ricevere tutte le comunicazioni relative al presente avviso pubblico dall'Amministrazione regionale. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da errore nell'indicazione del recapito della PEC.
3. La procedura di presentazione delle domande si articola secondo le seguenti fasi:

- a) **registrazione**⁹, del Legale Rappresentante dell'impresa richiedente mediante accesso al seguente indirizzo internet <http://servizi.regione.basilicata.it> (immettere dati anagrafici, nome utente, *password* ed un indirizzo e-mail valido già in possesso dell'utente);
- b) il sistema genera automaticamente una mail di conferma della registrazione che verrà inviata all'indirizzo e-mail indicato al momento della registrazione;
- c) cliccando sul link che compare nella mail, si conferma l'iscrizione;
- d) a questo punto dalla sezione Avvisi e Bandi cliccare sull'Avviso Pubblico "Interventi per la creazione di occupazione stabile in Basilicata" → Partecipa (riquadro verde, in alto a destra) e compilare il formulario di domanda seguendo le indicazioni contenute nella procedura guidata;
- e) inoltro della domanda firmata digitalmente e dei relativi allegati.

Nella stessa pagina di accesso alla compilazione della domanda, è possibile consultare il manuale per la corretta compilazione della domanda medesima.

4. Il dossier di candidatura, **da compilare e inviare esclusivamente on line**, è costituito da:

A. per le nuove assunzioni (codice AS):

- Formulario di domanda (Allegato A.1);
a pena di inammissibilità della domanda di contributo, devono essere altresì allegati:
- Elenco lavoratori oggetto di contributo (Allegato A.2) firmato digitalmente con l'indicazione puntuale dei dati anagrafici dei lavoratori per i quali si richiede il contributo, del contratto di lavoro applicato, della retribuzione lorda annuale e le ore di lavoro contrattualmente previste (full-time o part-time);
- Modello prospetto calcolo media occupazionale (Allegato A.3) (*solo in caso di assunzione già effettuata*);
- Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;

qualora l'assunzione non sia ancora stata effettuata in alternativa all'Allegato A.2 sopra richiamato, deve essere allegato:

- Elenco delle professionalità che si intende assumere (Allegato A.4) firmato digitalmente con indicazione puntuale del Contratto collettivo nazionale che sarà

⁹ Nel caso in cui il Legale Rappresentante sia già in possesso delle credenziali di accesso al sistema non è necessario effettuare una nuova registrazione.

applicato, delle ore di lavoro previste contrattualmente e della retribuzione lorda annuale presunta per ciascun lavoratore;

B. per le trasformazioni (codice TS):

- Formulario di domanda (Allegato B.1);

a pena di inammissibilità della domanda di contributo deve essere, altresì, allegato:

- Elenco dei contratti di lavoro trasformati o da trasformare per i quali si richiede il contributo (Allegato B.2) firmato digitalmente con l'indicazione puntuale dei dati anagrafici dei lavoratori, della tipologia e della durata del contratto in essere con indicazione della data di sottoscrizione, il Contratto nazionale collettivo di lavoro applicato o da applicare a seguito della trasformazione, e delle ore di lavoro contrattualmente previste;
- Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.

5. Nel caso in cui una stessa impresa intenda avanzare richiesta di contributo a valere sul presente avviso sia per la/le nuova/e assunzione/i che per la/le trasformazione/i dovrà presentare due istanze distinte (una per le nuove assunzioni (codice AS) e una per la/le trasformazione/i), pena l'inammissibilità della domanda stessa.
6. L'amministrazione si riserva la facoltà di chiedere eventuali integrazioni e/o informazioni utili alla valutazione dell'istanza.
7. Il sistema assegna automaticamente ad ogni domanda inoltrata secondo le modalità previste nel presente articolo un numero di protocollo con indicazione della data e dell'ora di invio che vale come presentazione all'Ufficio Protocollo del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca della Regione Basilicata.
8. Il termine ultimo per la presentazione del dossier di candidatura è fissato **alle ore 12:00 del 31 dicembre 2015**. L'Amministrazione si riserva di prorogare il termine ultimo di presentazione delle domande.
9. La modalità di presentazione, interamente *on line*, prescinde dagli orari di apertura degli Uffici regionali, quindi la data di scadenza resta ferma anche se ricade in un giorno festivo o prefestivo.

Art. 10 Ammissibilità ed esiti delle istruttorie

1. La Regione Basilicata, attraverso il competente Ufficio del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca, pubblica nei 60 giorni successivi alla data di



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



REGIONE BASILICATA

pubblicazione del presente avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata l'elenco delle domande pervenute nei primi 30 giorni decorrenti dal termine di cui all'art. 9, comma 1. Con cadenza bimestrale l'amministrazione provvede ad aggiornare il predetto elenco con le domande medio tempore pervenute fino allo scadere dei termini di presentazione (ore 12,00 del 31 dicembre 2015).

2. L'elenco di cui al comma precedente è redatto sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle domande (vedi art. 9, comma 7) in base al quale è eseguita l'istruttoria di ammissibilità.
3. Il solo fatto di essere incluso nell'elenco summenzionato non fa maturare di per sé il diritto al beneficio, al quale si è ammessi, stante la disponibilità finanziaria, solo dopo la verifica dei requisiti autodichiarati al momento di presentazione della domanda, ovvero integrati successivamente alla ricezione della comunicazione di ammissione a finanziamento, in merito al soggetto beneficiario e al lavoratore interessato.
4. Le istruttorie di ammissibilità delle domande inserite nel predetto elenco sono eseguite dall'Ufficio competente del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca sino alla concorrenza delle risorse disponibili. Qualora dovessero rendersi disponibili ulteriori risorse rispetto a quelle indicate all'art. 3 del presente avviso, l'Amministrazione può disporre lo scorrimento delle domande non ancora finanziate.
5. Le domande sono ritenute ammissibili se:
 - a) complete in tutte le parti e corredate degli allegati previsti all'art. 9, comma 4;
 - b) presentate secondo le modalità ed i termini previsti all'articolo 9;
 - c) presentate da soggetti in possesso dei requisiti previsti all'articolo 5.
6. L'Ufficio competente sulla base delle risultanze dell'istruttoria di ammissibilità integra, con Determinazione del dirigente incaricato, l'elenco di cui al comma 1 con le informazioni relative all'ammissione al finanziamento ovvero all'esclusione delle imprese ivi inserite.
7. Ai soggetti ammessi a finanziamento è data comunicazione esclusivamente mediante l'indirizzo di posta certificata indicato al momento della domanda, unitamente alla pubblicazione sul sito web della Regione Basilicata all'indirizzo www.regione.basilicata.it. **Entro e non oltre 30 giorni** dalla ricezione della comunicazione di ammissione a finanziamento gli stessi dovranno far pervenire alla Regione la seguente documentazione:
 - a) copia del contratto sottoscritto o lettera di comunicazione dell'assunzione o trasformazione sottoscritta per accettazione dal lavoratore o dai lavoratori assunti a tempo indeterminato, unitamente alla copia del documento di identità in corso di validità del/i lavoratore/i;



- b) modello prospetto calcolo media occupazionale (Allegato A.3) (solo nei casi di assunzione/i effettuata/e successivamente alla ricezione della comunicazione di ammissione a finanziamento);
- c) nei soli casi di contributi concessi a titolo di de minimis come individuati all'art. 6, comma 3, dichiarazione relativa all'importo di aiuti ricevuti a titolo di "de minimis" negli ultimi tre anni, secondo il modello unito alla comunicazione di ammissione a finanziamento.
8. La documentazione richiesta può essere trasmessa alternativamente attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato al momento della domanda, a mezzo raccomandata A/R o tramite consegna a mano direttamente all'Ufficio Protocollo del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca secondo i seguenti orari:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
 - il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
9. Nel caso di trasmissione a mezzo postale o consegna a mano, la documentazione, in busta chiusa, deve essere indirizzata a: REGIONE BASILICATA – Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca – Ufficio Politiche del Lavoro – Via Vincenzo Verrastro, 8 – 85100 Potenza.

Sulla busta deve essere riportata, oltre all'indirizzo e all'indicazione chiara del mittente, anche la seguente dicitura:

Avviso pubblico: "Interventi per la creazione di occupazione stabile in Basilicata"

10. Nei casi in cui l'istruttoria e la valutazione delle istanze dovessero avere esito negativo, la Regione Basilicata provvede a comunicarne le motivazioni alle imprese interessate, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, mediante posta certificata all'indirizzo indicato nella domanda di contributo. Avverso detto provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale nei termini di legge.

Art. 11 Modalità di erogazione del contributo

1. Il contributo è liquidato agli aventi diritto secondo le seguenti modalità (l'una alternativa all'altra):
- A) in due soluzioni comprendenti:
- ✓ erogazione di un anticipo pari all'80% del contributo concesso, a seguito di espressa richiesta del beneficiario¹⁰ e con contestuale presentazione di polizza fideiussoria

¹⁰ La richiesta di anticipazione può essere avanzata a partire dal giorno successivo a quello di emanazione del provvedimento di concessione del contributo.

- bancaria o assicurativa¹¹ irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima e semplice richiesta, di cui risulti beneficiaria la Regione Basilicata, di importo pari all'entità dell'anticipo da erogare;
- ✓ erogazione del rimanente 20% del contributo concesso, a titolo di saldo del contributo stesso, a seguito della presentazione di apposita documentazione di rendicontazione finale di seguito indicata.
- B) sulla base di rendicontazione semestrale o annuale, previa documentazione del costo sostenuto nel periodo oggetto di rendicontazione.
2. Il datore di lavoro può effettuare la richiesta di liquidazione delle somme spettanti, fatto salvo il caso di richiesta di anticipazione di cui al comma 1, lettera A, previo inserimento nel Sistema informativo regionale (SIRFO)¹² della seguente documentazione¹³:
- a) buste paga quietanzate sulle quali deve essere riportata la seguente dicitura di annullamento: "Titolo di spesa interamente rendicontato a valere sull'Avviso Pubblico *'Interventi per la creazione di occupazione stabile in Basilicata'*";
 - b) giustificativi di pagamento¹⁴ idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti destinati al lavoratore, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L. n. 136/2010;
 - c) documenti attestanti il versamento degli oneri sociali e fiscali, se dovuti (F24);
 - d) eventuale altra documentazione ritenuta necessaria dall'Amministrazione.
3. L'amministrazione si riserva di fornire ulteriori indicazioni sulle modalità di rendicontazione nel provvedimento di concessione del beneficio.

Art. 12 Obblighi del soggetto beneficiario

1. Il soggetto beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:
- a) conservare il/i posto/i di lavoro per il/i quale/i è stato concesso il beneficio per un periodo minimo di due anni decorrenti dalla data di assunzione e/o trasformazione, fatti

¹¹ La polizza deve essere stipulata con soggetti abilitati a costituire cauzioni a favore di pubbliche amministrazioni, secondo la normativa vigente, e precisamente secondo quanto indicato al punto A.8 della Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009. **L'Amministrazione renderà disponibile sul proprio sito istituzionale il modello di polizza da utilizzare.**


¹² Per l'accesso al SIRFO sono fornite credenziali di accesso a ciascun soggetto beneficiario.

¹³ Per ulteriori approfondimenti si vedano: il Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2007-2013 approvato con la DGR n. 1015/2013; la DGR n. 1239 dell'8 ottobre 2013 di semplificazione delle procedure gestionali e le Linee guida per la gestione e la dichiarazione delle spese delle operazioni e per le richieste di erogazione del PO FSE 2007-2013, consultabili al seguente link: <http://fse.basilicata.it/fse/section.jsp?sec=100062>.

¹⁴ Copia del bonifico bancario o postale o copia dell'assegno circolare, ovvero di altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e della regolare retribuzione spettante al lavoratore **non sono ammessi pagamenti in contanti.**

salvi i casi di licenziamento per giusta causa, dimissioni volontarie diverse dalle dimissioni per giusta causa o decesso del lavoratore. Fermo restando quanto previsto all'art. 8, comma 4, la conservazione del posto di lavoro è verificata riguardo all'unità locale in cui è avvenuta l'assunzione;

- b) non richiedere, né ottenere, altri benefici previsti da leggi nazionali, regionali o norme comunitarie in relazione agli stessi costi ammissibili per i quali è stato concesso il contributo che comportino il superamento dei limiti di intensità di aiuto previsti dai Regolamenti comunitari;
- c) assicurare che nei confronti dei lavoratori dipendenti vengano applicati i Contratti nazionali collettivi di lavoro;
- d) osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
- e) adempiere alle disposizioni della legge n. 68/99;
- f) comunicare tempestivamente all'Amministrazione regionale l'eventuale cessazione del rapporto di lavoro per il quale è stato assegnato il contributo con l'indicazione puntuale della motivazione, nel caso in cui la cessazione avvenga entro i due anni successivi all'assunzione;
- g) comunicare, nel corso dei due anni successivi all'assunzione, ogni variazione relativa al legale rappresentante, all'atto costitutivo, allo statuto, alla natura giuridica, alla ragione sociale, al codice fiscale, alla partita IVA, alla sede legale e/o amministrativa in capo all'impresa;
- h) produrre ogni ulteriore documentazione eventualmente richiesta per le finalità previste dal presente Avviso;
- i) accettare il controllo dell'Amministrazione regionale ed assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche e delle visite ispettive con la presenza del personale interessato e fornire tutte le informazioni richieste dall'Amministrazione regionale;
- j) inserire nel corso del periodo di fruizione i dati e le informazioni nel sistema informativo regionale SIRFO2007, secondo le modalità, i tempi e le procedure stabilite dall'Amministrazione regionale;
- k) tenere un fascicolo ordinato contenente tutta la documentazione contabile ed amministrativa inerente i lavoratori oggetto del contributo;
- l) esibire, su richiesta della Regione, la documentazione in originale.



Art. 13 Revoca del contributo

1. La Regione Basilicata procede, nel rispetto della legge n. 241/90, all'adozione del provvedimento di revoca totale o parziale del beneficio concesso, nei seguenti casi:
 - a) se i posti di lavoro per i quali è stato concesso il contributo non sono conservati per un periodo minimo di due anni decorrenti dalla data di assunzione e/o trasformazione (REVOCA TOTALE), fatti salvi i casi di licenziamento per giusta causa o dimissioni diverse dalle dimissioni per giusta causa o decesso del lavoratore. In tal caso, la decadenza opera a partire dal momento in cui si verifica la cessazione del rapporto di lavoro e il contributo è ridotto pro-rata di conseguenza (REVOCA PARZIALE);
 - b) se il contratto di lavoro per il quale è stato concesso il contributo viene trasformato da tempo pieno a tempo parziale per effetto di riduzione del personale e non a seguito di richiesta di riduzione volontaria dell'orario di lavoro da parte del lavoratore (REVOCA TOTALE);
 - c) qualora, nei casi previsti dall'art. 7, comma 7, la riduzione dell'orario di lavoro sia inferiore al 50% delle ore di lavoro previste dal pertinente Contratto collettivo nazionale di lavoro (REVOCA TOTALE);
 - d) se il finanziamento è accordato sulla base di dati, notizie, dichiarazioni false oppure inesatte o reticenti, qualora rilevanti ai fini della concessione del contributo (REVOCA TOTALE);
 - e) in tutti i casi di inadempimento non sanabile degli altri obblighi previsti all'articolo 12 del presente Avviso, intervenuto nei due anni successivi alla data di assunzione del/i lavoratore/i per il quale/i è stato accordato (REVOCA TOTALE).
2. Per i casi succitati, qualora la revoca intervenga successivamente alla data di erogazione del contributo, attestata dalla data di valuta del bonifico, il beneficiario è tenuto alla sua restituzione.
3. In caso di rinuncia al contributo anteriormente alla sua erogazione, il beneficiario è tenuto ad inviare alla Regione Basilicata una comunicazione debitamente sottoscritta e munita di fotocopia di documento di identificazione personale del legale rappresentante, per effetto della quale il contributo concesso si intende *ipso iure* revocato. La rinuncia, da effettuarsi con la medesima modalità sopra descritta, che intervenga successivamente alla erogazione del contributo, attestata dalla data di valuta del bonifico, comporta la revoca del finanziamento concesso e la contestuale restituzione dello stesso.



Art. 14 Adempimenti relativi alla comunicazione, pubblicità e informazione

1. I beneficiari sono informati che accettando il finanziamento accettano nel contempo di venire inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato a norma del Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013.

Art. 15 Unità organizzativa responsabile del procedimento

1. Ai sensi della legge 241/90, l'Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale relativo al presente avviso pubblico, nonché dell'adozione del provvedimento finale, è l'Ufficio Politiche del Lavoro del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca.
2. Il responsabile del procedimento è il Dirigente *pro-tempore* dell'Ufficio Politiche del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Sabia – Tel: 0971 666105 – mail: maria.sabia@regione.basilicata.it.

Art. 16 Controlli e sanzioni

1. L'Ufficio competente, nel rispetto della normativa vigente, effettua i controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese al momento di presentazione della domanda.
2. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci, l'accertata non veridicità di quanto dichiarato, in qualsiasi momento, comporta la decadenza dal beneficio ed il conseguente recupero delle eventuali somme percepite, oltre al pagamento degli interessi legali dal momento dell'erogazione delle somme medesime fino al giorno della restituzione.

Art. 17 Tutela e privacy

1. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione regionale viene in possesso in occasione dell'espletamento del presente Avviso verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196.



2. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 7 e 8 del citato D. Lgs. n. 196/2003: in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Regione Basilicata.
3. Qualora la Regione debba avvalersi di altri soggetti, per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti è in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità e allo scopo di monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente avviso pubblico e per la realizzazione di analisi e ricerche a fini statistici da parte dell'Amministrazione regionale, del Governo Nazionale o da enti da questi individuati, la Regione Basilicata, si riserva di comunicare e trasferire i dati personali a soggetti espressamente autorizzati, che li gestiranno esclusivamente per le finalità medesime.

Art. 18 Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rimanda alla normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



REGIONE BASILICATA

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

Ardu

IL PRESIDENTE

[Signature]

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 1.12.14
al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

F. Imong